

nonché la indicazione nei calendari venatori dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata);

-con la prescrizione dell'ISPRA, il quale (come sopra accennato in parte narrativa - cfr. sub. C, punto 5), ha precisato che **"...la scelta effettuata dalla Regione Sicilia di consentire un'ampia mobilità del cacciatore per il prelievo della selvaggina migratoria CONTRASTA con l'esigenza di realizzare un legame sempre più saldo fra cacciatore e territorio e di fatto VANIFICA in gran parte le innovazioni introdotte dalla l. n. 1567/92 in materia di attività venatoria"**;

-con i principi più volte affermati dalla Corte Costituzionale, la quale, con la menzionata sentenza n. 4/2000, aveva già riconosciuto l'incostituzionalità dell'art. 22, comma 5, lett. a) cit. (cfr. parte motiva della sentenza, par. 5.6), nella parte in cui consentiva l'accesso a tutti gli AA.TT.CC. regionali per la caccia alla selvaggina migratoria, affermando che il Legislatore statale, con l'art.14 della legge 157/1992 ha inteso **"...perseguire un punto di equilibrio fra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria"**, attraverso la previsione di penetranti forme di programmazione dell'attività di caccia... Momento qualificante di tale disciplina programmatica è la valorizzazione dei territori sui quali si esercita la caccia.... Aspetto rilevante, nel disegno del